

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

(Consiglio d'Istituto del 29.4.2019 verbale n. 4 - Delibera n. 11)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, redatto in applicazione dell'art. 45 comma 2 del DI 129/18, fissa criteri e limiti per lo svolgimento delle seguenti attività negoziali da parte del dirigente scolastico:

- a) *affidamenti di lavori, servizi e forniture ... di importo superiore a 10.000,00 euro*
- d) *utilizzo da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica ...*
- h) *contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti*
- j) *determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.*

ART. 2 - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DLgs 18.4.2016, N. 50 E DALLE RELATIVE PREVISIONI DI ATTUAZIONE, DI IMPORTO SUPERIORE A € 10.000

Per importi superiori a € 10.000,00 e inferiori a € 40.000, si procederà con affidamento diretto, previa consultazione di non meno di tre operatori economici.

Per la conduzione delle indagini di mercato e la scelta degli operatori economici da consultare, saranno seguite le indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

ART. 3 - UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA

L'uso gratuito di locali della Scuola da parte di Soggetti terzi che non hanno scopo di lucro è subordinato al rispetto delle seguenti regole:

- le attività da svolgere non dovranno essere di ostacolo a quelle dell'istituzione scolastica
- l'uso non dovrà limitare la funzione della Scuola di promozione culturale, sociale e civile del territorio
- la sicurezza, la destinazione d'uso e la corretta custodia dei beni presenti nei locali dovranno essere garantite.

ART. 4 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI¹

Gli avvisi, predisposti solo in assenza di personale interno, sono pubblicati sul sito della Scuola e trasmessi alle scuole statali della provincia di Salerno e/o agli ordini professionali; i requisiti richiesti sono buone competenze informatiche e laurea nel settore specifico, vecchio ordinamento o specialistica; per i titoli aggiuntivi sono attribuiti i punteggi fissati dal regolamento generale d'Istituto per il personale; i compensi da erogare agli esperti, orari - lordi - onnicomprensivi, sono quelli previsti dalle tabelle del CCNL/Scuola, in assenza di diverse indicazioni ministeriali/comunitarie.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA MASSIMA E DEI LIMITI DI IMPORTO DEL FONDO ECONOMALE DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 129/2018

La materia è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta 26.2.2019 con delibera 7.

ART. 6 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

L'art. 48 del DI 129/18 regola con chiarezza la materia fissando funzioni, criteri e limiti del diritto di accesso alla documentazione; disponendo che ... *i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto .. pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola ... inseriti nel sito ... sezione amministrazione trasparente...*; assegnando al dirigente il compito di aggiornare il consiglio ... *semestralmente sui profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.*

Si riportano, di seguito, le scadenze per detto aggiornamento: approvazione PA e verifica/modifica del PA.

ART. 7 - DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera consiliare all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questa Scuola.

¹ Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.